

Allegato A

Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno 2021.

- 1) Lo spostamento del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino per la monticazione e la demonticazione nel corrente anno 2021 è effettuato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della Decisione (CE) n. 672 del 20 agosto 2001 (testo consolidato), nonché alle disposizioni stabilite nell'articolo 8, commi 3 e 4, della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 e alla normativa vigente relativa all'identificazione e registrazione degli animali.
- 2) Garanzie sanitarie del bestiame bovino proveniente da allevamenti da riproduzione per l'alpeggio:
 - a) per quanto riguarda la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina e la leucosi enzootica bovina devono essere osservate le direttive emanate dalla Giunta provinciale in materia: “gli animali devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica bovina”;
 - b) per quanto riguarda la paratubercolosi sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 33/2018:
 - i capi risultati positivi con valori “mediamente positivo” e “fortemente positivo” non possono essere condotti in alpeggio;
 - i capi risultati “dubbi” o “debolmente positivi” possono essere condotti in alpeggio purché sia garantita una netta separazione tra capi giovani (5-24 mesi) e capi adulti e a condizione che, nel caso di bovine gravide, il parto non avvenga al pascolo;
 - i capi provenienti da allevamenti non aderenti al Piano possono essere condotti in alpeggio a condizione che, se di età maggiore ai 24 mesi, siano stati sottoposti a controllo sierologico ufficiale nei confronti della paratubercolosi risultando negativi o, qualora risultati “dubbi” o “debolmente positivi”, sia garantita una netta separazione tra capi giovani (5-24 mesi) e capi adulti e, nel caso di bovine gravide, il parto non avvenga al pascolo.
 - in deroga a quanto sopra riportato, gli allevamenti con stato sanitario sconosciuto o con capi positivi possono alpeggiare purché su malghe e pascoli effettivamente separati da altri pascoli con stato sanitario più elevato, con barriere naturali o fisiche che impediscano efficacemente il contatto diretto con animali aventi stato sanitario diverso.
 - c) per quanto riguarda la rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) è possibile movimentare per l'alpeggio:
 - i bovini provenienti dai territori inseriti nell'allegato II della Decisione della Commissione 558/2004/CE e s.m.i. (quali, per l'Italia, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta);
 - i bovini presenti sul territorio provinciale provenienti da “azienda indenne da infezione da BHV-1” ;
 - i bovini provenienti da fuori provincia, non inclusi nei territori di cui all'allegato II sopraccitato, nel rispetto delle garanzie sanitarie previste dall'articolo 2 della Decisione della Commissione 558/2004/CE e s.m.i.;In tutti i casi sopra riportati, il veterinario ufficiale riporta sul modello 4 o sul modello 7 le garanzie sanitarie che si applicano agli animali movimentati.
 - d) per quanto riguarda la diarrea virale dei bovini (BVD), i bovini provenienti dal territorio provinciale possono essere condotti in alpeggio se risultati negativi al test per la ricerca dell'antigene BVD secondo quanto previsto dalla deliberazione provinciale n. 2510 di data 30/12/2015.

I bovini provenienti da allevamenti situati al di fuori del territorio provinciale, ad esclusione di quelli provenienti dalla provincia di Bolzano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia ove vige un piano di controllo che fornisce garanzie sanitarie analoghe a quello provinciale, devono essere controllati, se non già testati, prima del loro arrivo nei confronti dell'antigene della BVD e risultare negativi. La data dell'esecuzione del controllo e il relativo esito negativo devono essere riportati sul modello 4 o sul modello 7.

- 3) Per quanto riguarda le garanzie sanitarie di origine per i bovini provenienti da allevamenti da ingrasso e condotti all'alpeggio devono essere osservate le seguenti disposizioni sanitarie:
- essere alpeggiati su pascoli in cui è assicurata l'assoluta impossibilità di venire in contatto con bovini da riproduzione;
 - provenire da allevamenti che hanno acquisito la qualifica di "Allevamenti ufficialmente indenni" per tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica bovina;
 - essere sottoposti, prima dell'invio all'alpeggio, con esito negativo:
 - a) ad una prova tubercolinica se di età superiore alle sei settimane;
 - b) ad una prova sierologica per brucellosi e leucosi enzootica bovina se di età superiore ai dodici mesi;
 - c) ad una prova per la ricerca dell'antigene della diarrea virale dei bovini (BVD) se di età superiore ai 2 mesi;
 - provenire da territori ufficialmente indenni di cui all'allegato II della Decisione della Commissione 2004/558/CE e s.m.i., provenire da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III della Decisione della Commissione 2004/558/CE e s.m.i., o discendere da femmine vaccinate e regolarmente rivaccinate o essere stati regolarmente vaccinati e rivaccinati con vaccini deleti nei confronti della rinotracheite infettiva o essere stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti della glicoproteina E del BHV1 (se capi vaccinati) o di anticorpi contro tutto il virus BHV1 (se capi non vaccinati), effettuato nei 14 giorni precedenti la movimentazione. In tutti i casi sopra riportati, il veterinario ufficiale riporta sul modello 4 o sul modello 7 le garanzie sanitarie che si applicano agli animali movimentati.
 - esclusivamente per i bovini della provincia di Trento: provenire da "*Azienda per la produzione di carne con situazione ignota per quanto riguarda il BHV-1*", previa autorizzazione del competente Servizio veterinario. Detti bovini possono usufruire di tale deroga purché siano alpeggiati su malghe e pascoli effettivamente separati da altre malghe e pascoli con stato sanitario più elevato con barriere naturali o fisiche che impediscano efficacemente il contatto diretto di animali aventi stato sanitario diverso. Il trasporto di questi bovini per la monticazione e la demonticazione deve essere organizzato in modo tale da impedire efficacemente il contatto diretto tra animali con stato sanitario diverso.
- 4) Nelle malghe dei comuni di Cloz, Revò e Brez, che ricadono catastalmente sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sono alpeggiati bovini che provengono esclusivamente da allevamenti dichiarati indenni da IBR in sintonia con la normativa vigente in provincia di Bolzano.
- 5) Ai fini di assicurare il mantenimento dello stato sanitario di territorio "ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina", è consentito l'alpeggio soltanto agli ovini e caprini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi. Per le greggi vaganti, la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da brucellosi deve mantenere la sua validità per tutto il periodo dell'alpeggio.
- 6) Ai fini della profilassi della Blue Tongue, fermo restando le disposizioni comunitarie e nazionali sulla movimentazione degli animali sensibili a detta malattia, è possibile alpeggiare sul territorio provinciale i bovini e gli ovi-caprini:

- provenienti da territori in restrizione per uno o più sierotipi presenti in provincia di Trento;
- provenienti da territori indenni;
- provenienti da territori in restrizione per uno o più sierotipi non presenti in provincia di Trento purché detti animali siano regolarmente vaccinati e nel periodo di copertura vaccinale nei confronti di tale/i sierotipo/i.

Ai fini della demonticazione, le spese per l'eventuale vaccinazione di bovini ed ovi-caprini, alpeggiati sul territorio provinciale e appartenenti ad allevamenti extraprovinciali siti in zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi da quelli circolanti in provincia di Trento, sono a carico dei proprietari degli animali interessati.

7) I bovini e gli ovi-caprini alpeggiati sulle malghe Baito di Mezzo e Baito di Fondo nel Comune di Ala devono essere vaccinati in tempo utile contro il carbonchio ematico. Tale vaccinazione è effettuata da un veterinario libero professionista con spese a carico dell'allevatore.

8) I caprini alpeggiati sulle malghe site nei Comuni del Comun General de Fascia e della Comunità di Primiero, sul territorio del Comune di Predazzo e sui territori della catena montuosa del Lagorai catastalmente compresi nei Comuni di Castello-Molina di Fiemme e Telve devono essere sottoposti, in malga ed a spese del proprietario, ad un trattamento completo con un prodotto acaricida preventivo da eseguirsi 15 giorni prima della demonticazione.

Il trattamento acaricida è attestato dal veterinario libero professionista che ha eseguito l'intervento. Questi consegna copia dell'attestazione stessa all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS) per la conservazione agli atti d'ufficio.

L'APSS deve tempestivamente informare gli operatori economici interessati all'alpeggio dei caprini sulle malghe ubicate nei Comuni sopraccitati circa gli adempimenti richiesti per la demonticazione degli stessi.

9) I bovini, alpeggiati sulle malghe di seguito elencate, devono essere vaccinati in tempo utile contro il carbonchio sintomatico:

- malghe del Comune di Grigno - località Marcesina;
- malghe del Comune di Primiero San Martino di Castrozza frazione Siror (Tognola - Rolle - Doc) e frazione Tonadico (Fosse - Venigiota - Valazza - Venegia);
- malghe del Comune di Moena (Bocche e Boschi);
- malghe del Comune di Brentonico (Canelette - Campo Mortigola);
- malga del Comune di Avio (Tretto);
- malga del Comune di Ala (Revoltello).

Tale vaccinazione è effettuata da un veterinario libero professionista con spese a carico dell'allevatore. Per l'anno 2021 il servizio di vaccinazione può essere richiesto anche all'U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari con pagamento della relativa tariffa.

10) Gli equidi di età superiore ai 12 mesi alpeggiati sul territorio provinciale devono, ai sensi del decreto 2 febbraio 2016 recante "*Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi*", risultare controllati nei confronti dell'anemia infettiva equina:

- da non più di tre anni, se provenienti da una Regione/Provincia autonoma "a basso rischio";
- da non più di un anno, se provenienti da una Regione "a rischio elevato";
- da non più di un anno, se trattasi di muli o di equidi allevati in promiscuità con i muli, indipendentemente dal grado di rischio della Regione/Provincia autonoma di provenienza.

11) Gli animali della specie suina movimentati per l'alpeggio devono provenire da aziende accreditate per la malattia vescicolare del suino e, per quanto riguarda la malattia di Aujeszky, da allevamenti trentini e da allevamenti di fuori provincia i cui territori sono inseriti

nell'allegato I o II della decisione 2008/185. Sul territorio provinciale vige il divieto di vaccinazione nei confronti della malattia di Aujeszky dal 1° di aprile 2021, pertanto i suini movimentati per l'alpeggio non devono essere vaccinati nei confronti di tale malattia.

- 12) Lo spostamento degli animali sia per la monticazione sia per la demonticazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le attestazioni relative ai requisiti sanitari richiamati nei punti precedenti nei confronti di bovini, ovini, caprini, suini ed equidi alpeggiati su malghe del territorio provinciale, nonché ai trattamenti immunizzanti e antiparassitari sopraccitati, sono rese sul Mod. 7, previsto dal Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, o Mod. 4 per le movimentazioni dei capi della provincia di Trento (Legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19).

I Mod. 7 e i Mod. 4 devono scortare tutti gli animali in entrata e in uscita dalle malghe del territorio provinciale e copia degli stessi deve essere consegnata entro 7 giorni al Servizio veterinario dell'APSS territorialmente competente.

- 13) Ai fini della profilassi nei confronti della peste suina classica e africana dei suini, è fatto divieto assoluto di somministrare ai suini rifiuti o residui alimentari di qualsiasi provenienza (comunità, camping, ecc.). I suini possono essere alpeggiati unicamente se possono essere garantite appropriate misure di biosicurezza tali da assicurare la completa separazione tra animale domestico e selvatico.

- 14) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), i proprietari e i conduttori di malghe, i tenutari o i mandriani del bestiame hanno l'obbligo di denunciare immediatamente all'APSS qualsiasi caso di aborto o ritenzione placentare nei bovini, ovini e caprini ed ogni altro sintomo sospetto di malattia infettiva.

Ai primi sintomi premonitori dell'aborto, gli animali devono essere fatti allontanare dal pascolo o malga e, in ogni caso, essere tempestivamente isolati.

In caso di aborto i feti, gli invogli fetali e qualsiasi altro materiale infettante devono essere distrutti con le modalità dettate di volta in volta dall'APSS, evitandone la dispersione sui pascoli.

L'eventuale morte di un soggetto in alpeggio deve essere tempestivamente segnalata al Servizio veterinario dell'APSS di zona con l'indicazione del numero della marca auricolare onde permettere allo stesso di organizzare gli accertamenti diagnostici del caso, anche qualora vi sia la necessità di interrimento in loco quando le caratteristiche del luogo lo consentono. Di norma le carcasse devono essere conferite ai raccoglitori autorizzati, scortate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

L'inoltro al macello di un animale deve essere scortato dal Mod. 4, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della Salute 28 giugno 2016.

L'allevatore deve provvedere a consegnare al macello il passaporto identificativo dell'animale, se rilasciato. In caso di macellazione d'urgenza il capo deve essere inviato al macello più vicino previo stordimento, dissanguamento e con la certificazione veterinaria prevista dalla normativa vigente.

Inoltre, al fine di agevolare e rendere più efficaci i controlli sanitari, i conduttori, i tenutari e i proprietari delle malghe sono tenuti a conservare le relative certificazioni sanitarie per tutto il periodo dell'alpeggio ed a metterle a disposizione degli organi di vigilanza.

- 15) Ai fini della profilassi delle malattie infettive, ed in modo particolare della brucellosi, è raccomandato che ogni allevatore alpeggi i propri animali su un'unica malga.

- 16) L'APSS codifica i pascoli secondo le indicazioni date dal Ministero della Salute e in accordo con il Dipartimento agricoltura foreste e difesa del suolo della Provincia.

Almeno 15 giorni prima della data prevista per la monticazione, il responsabile del pascolo comunica al Servizio veterinario dell'APSS territorialmente competente il codice pascolo e, per ogni specie che intende monticare, almeno le seguenti informazioni:

- il numero complessivo di capi;
- il codice dell'azienda di origine dei capi;
- la data prevista di arrivo al pascolo;
- la data prevista di partenza.

Il Servizio veterinario verifica, attraverso la consultazione della banca dati nazionale (BDN), se vi sono motivi di impedimento alla monticazione degli animali in arrivo dalle aziende indicate e ne dà informazione al responsabile del pascolo entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni possono avvenire per via telematica (e-mail).

La comunicazione dell'assenza di motivi di impedimento da parte del Servizio veterinario non costituisce validazione della regolarità delle successive movimentazioni, che devono avvenire nel rispetto degli obblighi richiamati nel presente documento e a cui devono seguire la consegna dei modelli 4 e 7 con le attestazioni sanitarie previste e la registrazione in banca dati nazionale, nel rispetto della normativa vigente.

Entro 3 giorni dall'arrivo degli animali il conduttore/responsabile del pascolo aggiorna il "registro di monticazione" riportando le seguenti informazioni:

- il codice di registrazione del pascolo;
- per ogni bovino: il numero della marca auricolare, i riferimenti dei relativi modelli 4 o 7, il codice dell'azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data prevista di partenza dal pascolo;
- per ogni equide (cavalli, asini, muli, bardotti): il numero di microchip, i riferimenti dei relativi modelli 4 o 7, il codice dell'azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data prevista di partenza dal pascolo;
- per ogni partita movimentata di ovini e caprini: il numero di capi, i riferimenti dei relativi modelli 4 o 7, il codice dell'azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data prevista di partenza dal pascolo;
- per ogni partita movimentata di suini: il numero di capi, i riferimenti dei relativi modelli 4 o 7, il codice dell'azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data prevista di partenza dal pascolo.

Il registro deve essere sempre disponibile su richiesta dell'Autorità competente (se informatizzato deve esserne sempre possibile la stampa).

Al termine dell'alpeggio, nel momento del ritorno degli animali nelle sedi invernali, il registro deve essere consegnato al Servizio veterinario dell'APSS territorialmente competente. Il registro, cartaceo o informatizzato, può essere trasmesso per via telematica.

I trattamenti con farmaci degli animali alpeggiati vengono annotati, da parte del veterinario curante e del proprietario/detentore degli animali, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, sul registro dei trattamenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e all'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 in formato cartaceo o elettronico (ex legge n. 167 del 20 novembre 2017).

Il responsabile del bestiame garantisce l'esecuzione dei trattamenti necessari per gli animali al pascolo e definisce una procedura che consenta all'Autorità competente di tracciare, in ogni momento, i capi trattati e/o in trattamento.

17) Per quanto non previsto, si rinvia al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), al regolamento (UE) 2016/429 ed ai relativi regolamenti di esecuzione e delegati, nonché alla normativa specifica che disciplina la profilassi delle diverse malattie infettive.

18) L'APSS, i Comuni interessati e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione delle presenti direttive.

19) L'APSS provvede ad individuare le malghe che lavorano latte in alpeggio al fine di programmare i relativi controlli ufficiali sulle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari. Al termine della stagione dell'alpeggio l'APSS trasmetterà al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza una relazione contenente i dati relativi al bestiame alpeggiato ed ai controlli ufficiali eseguiti per la tutela della salute e del benessere animale e della sicurezza alimentare.